

**Cass. civ., sez. II, 20-11-2014, n. 24714.**

**(massime del Rep. Foro it.)**

La disapplicazione di atti amministrativi illegittimi è consentita anche in sede di giurisdizione dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, purché sussista un rapporto di strumentalità tra l'esercizio di tale potere e la decisione dovuta.

In tema di usi civici, l'art. 12 l. 4 agosto 1894 n. 397 - nel riconoscere la proprietà collettiva di tutti gli utenti costituiti in associazione in seguito all'affrancazione dei fondi gravati da servitù di varia natura in favore di diverse classi di essi - non costituisce disposizione speciale di legge anteriore idonea ad escludere, in deroga alla regola di cui all'art. 26 l. 16 giugno 1927 n. 1766, l'apertura dei terreni di uso civico delle associazioni agli usi di tutti i cittadini del comune o della frazione, giacché, ai sensi del citato art. 26, tale portata derogatoria va riconosciuta unicamente a quelle disposizioni speciali di leggi anteriori che assicurano un diritto particolare a specifiche categorie di persone.

La sentenza, emessa in una vertenza relativa all'apertura agli usi di tutti i cittadini dei fondi attribuiti in proprietà collettiva agli utenti della Comunanza agraria di Monte Acuto, frazione del Comune di Maenza (LT) nel Lazio, è pubblicata con nota in Foro it.2015,I,3710